



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 10/10/2008**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 25 giugno 2008, n. 402

legge Regionale n. 11/01- Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Impianto di interrimento sanitario per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in agro del comune di San Marco in Lamis (Fg) - Proponente:S.A.GE. S.r.l. -

L'anno 2008 addì 25 del mese di giugno in Bari- Modugno, presso il Settore Ecologia,

### **IL DIRIGENTE**

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5249 del 18.04.2006, la S.A.GE. S.r.l. – Via A. Ricci, 151 - Foggia - presentava, ai sensi della L.R. n. 11/01, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto di interrimento sanitario per rifiuti non pericolosi da ubicarsi nel Comune di San Marco in Lamis (Fg), in località Monte Granato. A detta istanza la predetta società allegava:

1. il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica
2. lo Studio di Impatto Ambientale
3. la Valutazione d'Incidenza Ambientale ;

- con nota prot. n. 5918 del 15.05.2006, il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Comune di San Marco in Lamis e Provincia di Foggia) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava il Comune di San Marco in Lamis e la Provincia di Foggia ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R. Ad oggi detti pareri non risultano pervenuti;

- con nota prot. n. 6732 del 27.04.2007 il Settore Ecologia trasmetteva la pratica in argomento all'Ufficio Parchi e RR. NN. presso l'Assessorato all'Ecologia per il parere concernente la Valutazione di Incidenza;

- con nota acquisita al prot. n. 8715 del 18.07.2006 pervenivano osservazioni in merito all'intervento in oggetto da parte dell' Associazione LIPU – Sezione Provinciale di Foggia -;

- con nota prot. n. 9298 del 04.08.2006 il Settore Ecologia trasmetteva dette osservazioni alla società

istante, "...con invito a presentare controdeduzioni in merito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. N. 11/01...";

- con successiva nota prot. n. 10204 del 29.08.2006 il Settore Ecologia trasmetteva dei chiarimenti in merito alle osservazioni pervenute all' Associazione LIPU – Sezione Provinciale di Foggia -;

- con nota prot. n. 12457 del 25.10.2006 il Settore Ecologia, a seguito delle determinazioni assunte in seno al Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 13.09.06, richiedeva alla società proponente documentazione integrativa;

- con nota acquisita al prot. n. 1778 del 31.01.2007 la società proponente riscontrava la nota sopra esplicitata e trasmetteva integrazioni documentali;

- con nota pervenuta in data 04.12.2007 l'Ufficio Parchi e RR. NN. trasmetteva il parere relativo alla Valutazione di Incidenza del progetto in questione;

- con nota prot. n. 18944 del 20.12.2007 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente che il Comitato Reg.le di VIA, nella seduta del 05.12.07, aveva rilevato le seguenti criticità espresse nel parere relativo alla Valutazione di Incidenza: "...Gli impatti dell'opera, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, sono i seguenti così come evidenziati nella relazione di valutazione di incidenza:

- svoltamento materiali leggeri e di polveri al di fuori della discarica;

- emissioni di cattivi odori;

- inquinamento acustico dovuto ai mezzi operativi e di trasporto con conseguente allontanamento della fauna del sito di intervento e da quelle limitrofe con sottrazione di spazi utili all'insediamento, alimentazione e riproduzione,

- disturbo antropico;

- utilizzo di rodenticidi che, non potendo essere eliminati fisiologicamente, entrano nelle catene alimentari creando fenomeni di biomagnificazione a danni dei depredatori al vertice della piramide alimentare (volpi, gatti, uccelli rapaci).

A fronte degli effetti negativi determinati dagli impatti sopra evidenziati, si ritiene che le proposte opere di ripristino della zona non appaiono sufficienti a contrastarli o a mitigarli..." .

Pertanto il Settore Ecologia, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 154/2005, stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo relativamente alla compatibilità ambientale del progetto in questione e quindi invitava la predetta società a trasmettere per iscritto controdeduzioni, eventualmente corredate da documentazione;

- con nota acquisita al prot. n. 1399 del 29.01.2008 la società istante forniva le controdeduzioni in merito al parere negativo concernente la compatibilità ambientale del progetto in questione;

- con nota prot. n. 3690 del 21.02.2008 il Settore Ecologia trasmetteva dette controdeduzioni all'Ufficio Parchi e RR. NN.;

- con nota pervenuta il 21.04.2008 il predetto Ufficio Parchi e RR. NN. trasmetteva il proprio parere in merito alle controdeduzioni pervenute;

- il Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 04.06.08, prendeva atto del succitato parere dell'Ufficio Parchi e RR. NN che rilevava quanto segue:

"Il progetto prevede, così come descritto nella documentazione tecnica esaminata, la realizzazione di

una discarica per rifiuti non pericolosi (art. 4 co. 1/b D. lgs. 36/03) all'interno di una cava di versante dimessa da tempo e il successivo intervento di ripristino ambientale al fine di recuperare l'aspetto paesaggistico dell'area e, in seguito, la continuità ecologica tra i lembi di pseudosteppa frammentati dal vuoto creato dalla cava, della ditta S.A.GE s.r.l. (rappresentante legale Mainieri Francesco) con sede in Foggia, via a. Ricci n. 151. L'impianto è ubicato località Monte Granato del Comune di San Marco in Lamis (FG), catastalmente individuato nel Foglio n. 116 particella n 54 (parte).

Il bacino di estrazione da utilizzare per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi è esteso m<sup>2</sup> 54.781 e ha un volume di m<sup>3</sup> 31.000.000, di cui 900.000 utilizzabili per l'accumulo dei materiali. I rifiuti saranno di categoria "non pericolosi" con esclusione di qualsiasi prodotto di natura liquida. Al fine di rendere impermeabile il fondo della cava verrà posto uno strato di argilla compattata di spessore non inferiore a 1 m su cui verrà stesa una geomembrana in polietilene ad alta densità HDPE dello spessore minimo di 2 mm. Sulle pareti della cava sarà realizzata un'impermeabilizzazione "a ramo di abete". Una volta colmato il volume della cava si procederà alla fase di "capping" cioè alla chiusura della discarica con strati di argilla, strati drenanti, strati di tessuto non tessuto e alla sistemazione dell'impianto di captazione e combustione del biogas. Alla fine verrà distribuito uno strato di circa 1 m di terreno vegetale su cui avverrà la piantagione di specie erbacee ed arbustive.

Dal punto di vista del PUTT/P, l'area ricade all'interno di un "Ambito territoriale Esteso "E", mentre ricade in un'area classificata come PG1 (aree a Pericolosità Geomorfologica media e moderata) dal PAI. È prossima, inoltre, ad un'area classificata come R2 (rischio medio) sempre dal PAI.

L'area interessata dall'intervento è posta all'interno nel SIC "Valloni e steppe Pedegarganiche" (IT9110008) e nella ZPS "Promontorio del Gargano" (IT9110039). Di seguito si riporta la scheda Biotaly del SIC citato:

Con nota di prot. n. 18944 del 20 dicembre 2007, il Settore Ecologia, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, annunciava l'adozione del formale provvedimento di chiusura del procedimento in oggetto con parere negativo, evidenziando, sia in fase di esercizio sia in fase di cantiere, diversi impatti negativi, e ritenendo non sufficienti le proposte opere di ripristino a contrastarli o a mitigarli.

Con nota di prot. n. 3690 del 21/02/2008 il proponente trasmetteva le proprie controdeduzioni evidenziando "l'assoluta superabilità" dei rilievi contenuti nel parere negativo. In tale elaborato il proponente, chiedeva "la completa revisione del parere e l'approvazione del progetto" in oggetto, evidenziando nelle conclusioni i punti di forza del progetto stesso.

Si sottolinea che le mitigazioni proposte riducono, ma non eliminano completamente, gli impatti negativi evidenziati.

Inoltre, è necessario sottolineare che l'intervento in progetto è in contrasto con la lettera m) comma 1 dell'art 5 "Misure di conservazione per tutte le ZPS" del Regolamento Regionale n. 22 del 4 settembre 2007 ("Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni"), che prevede in tutte le ZPS il divieto di "realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti".

Alla luce di quanto sopra richiamato, si esprime, per la sola valutazione d'incidenza, parere negativo alla realizzazione del progetto in oggetto."

- Considerate quanto sopra evidenziato il Comitato Reg.le di VIA ha ritenuto di dover confermare il parere non favorevole alla compatibilità ambientale dell'impianto proposto, già espresso in data 05.12.07.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 304 del 14 marzo 2006;
- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S. M. ED I.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 05.12.2007, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto di interrimento sanitario per rifiuti non pericolosi da ubicarsi nel Comune di San Marco in Lamis (Fg), in località Monte Granato, proposto dalla S.A.GE. S.r.l. – Via A. Ricci, 151 - Foggia - ;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il sottoscritto attesta che il provvedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Sig.ra C. Mafrica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. A. Antonicelli